

ATTO N. 1702/BIS

**Relazione della I Commissione Consiliare Permanente  
AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI**

*Relatore di maggioranza Presidente Olivier Bruno Dottorini*

*Relatore di minoranza Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani*

Relazioni orali ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento Interno


SUL

**DISEGNO DI LEGGE**

***“Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010  
in materia di entrate e di spese”.***

*Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 30.1.2010*

*Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 1.2.2010*




COMUNICAZIONE DELLA I  
COMMISSIONE CONSILIARE  
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 30 gennaio 2010 ha esaminato l'atto n. 1702 nonché gli emendamenti presentati ed ha espresso, a maggioranza, parere favorevole sul ddl e sugli emendamenti che si allegano, incaricando di riferire oralmente al Consiglio, ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento, per la maggioranza il Presidente Olivier Bruno Dottorini e per la minoranza il Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani.

Si richiede altresì l'iscrizione dell'atto medesimo all'ordine del giorno dei lavori della prossima seduta del Consiglio regionale.

Si trasmettono unitamente all'articolato gli ordini del giorno approvati dalla Commissione all'unanimità dei presenti.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, con deliberazione n. 1824 del 16.12.2009, concernente: "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in materia di entrate e di spese", depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 22.12.2009 e trasmesso al parere della I, II e III Commissione Consiliare Permanente in pari data (ATTO N. 1702);

VISTE le decisioni della II e III Commissione Consiliare Permanente, ai sensi dell'articolo 18, comma 7 del Regolamento Interno del Consiglio regionale;

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione Consiliare illustrate oralmente per la maggioranza dal Presidente Olivier Bruno Dottorini e per la minoranza dal Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani (ATTO N. 1702/BIS);

VISTI gli emendamenti presentati in Commissione ed approvati;

VISTO il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269;

VISTA la legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46;

VISTA la legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2;

VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;

VISTA la legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1


VISTA la legge regionale 26 maggio 2004, n. 7;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33;

VISTA la legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30;

VISTA la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6;

VISTA la legge regionale 9 luglio 2007, n. 23;



VISTA la legge regionale 5 marzo 2009, n. 4;

VISTA la legge regionale 13 maggio 2009, n. 11;


VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;


*a) con votazione separata articolo per articolo, nonchè con votazione finale sull'intera legge che ha registrato n. .... voti favorevoli, n. .... voti contrari e n. .... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ..... Consiglieri presenti e votanti*

## DELIBERA



- di approvare la legge regionale concernente: “*Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in materia di entrate e di spese*”, composta di n. 20 articoli nel testo che segue:




TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE	TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
<p style="text-align: center;">Art. 1 (Ulteriori misure di contrasto alla crisi finanziaria e economica)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 (Ulteriori misure di contrasto alla crisi finanziaria e economica)</p>
<p>1. Al fine di facilitare l'accesso al credito e di consentire l'incremento delle garanzie rilasciate a favore delle imprese, sono assegnati contributi ai fondi rischi degli organismi di garanzia privati di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, aventi sede legale e operativa nel territorio regionale.</p>	<p>1. Al fine di facilitare l'accesso al credito e di consentire l'incremento delle garanzie rilasciate a favore delle imprese, sono assegnati contributi ai fondi rischi degli organismi di garanzia privati di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito <b>con modificazioni</b> in legge 24 novembre 2003, n. 326, aventi sede legale e operativa nel territorio regionale.</p>
<p>2. I contributi di cui al comma 1 sono ripartiti fra i soggetti interessati secondo modalità, criteri e procedure stabilite con atto amministrativo dalla Giunta regionale, tenuto conto delle assegnazioni stabilite da specifiche norme regionali di settore.</p>	<p>2.  IDEM</p>
<p>3. Le garanzie rilasciate dai soggetti di cui al comma 1 a fronte dei fondi costituiti con contributi regionali sono concesse alle imprese con sede operativa e per le attività realizzate nella regione, nel rispetto del regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis).</p>	<p>3.  IDEM</p>
<p>4. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata per l'anno 2010, in termini di competenza e di cassa,</p>	<p>4.  IDEM</p>



la spesa di euro 1.000.000,00 con imputazione sulla UPB di nuova istituzione denominata "Interventi per il sostegno all'accesso al credito delle PMI" - 08.1.018 (cap. 2944).	IDEML
5. Per gli anni 2011 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.	5. IDEML
Art. 2 (Attività di assistenza tecnica dei programmi di cooperazione territoriale europea)	Art. 2 (Attività di assistenza tecnica dei programmi di cooperazione territoriale europea)
1. Allo scopo di implementare i programmi ed i progetti dell'Obiettivo 3 - Cooperazione territoriale europea 2007 - 2013 e consentire un adeguato svolgimento delle funzioni di coordinamento e assistenza tecnica delle attività concernenti l'attuazione dell'Obiettivo 3 in Umbria, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2010, in termini di competenza e di cassa, la spesa di euro 60.000,00.	1. IDEML
2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede con lo stanziamento previsto alla UPB 14.1.001 (cap. 688).	2. IDEML
3. Per gli anni 2011 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.	3. IDEML
Art. 3 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2)	Art. 3 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2)
1. Al comma 3 dell'articolo 5-bis della	1.



legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizione) dopo la parola: "accertamento" sono aggiunte le seguenti: "entro venti giorni dalla presentazione".	IDEMLINEA
2. Il comma 6 dell'articolo 5-bis della l.r. 2/2000 è sostituito dal seguente:  <i>"6. Il Comune al termine delle procedure di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 trasmette, alla Provincia, non oltre sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, la relativa documentazione dandone comunicazione al richiedente."</i>	IDEMLINEA
<del>3. Il comma 1-bis dell'articolo 14 della l.r. 2/2000 è abrogato.</del>	<del>3. Al comma 1-bis dell'articolo 14 della l.r. 2/2000 la parola: "definitivi" è sostituita dalle seguenti: "di cui all'articolo 15".</del>
4. Il comma 1-ter dell'articolo 14 della l.r. 2/2000 è abrogato.	IDEMLINEA
5. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 2/2000 le parole: "in misura pari al dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari al cinque per cento".	IDEMLINEA
6. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 2/2000 le parole: "in misura pari al trenta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari al quindici per cento".	IDEMLINEA
7. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 2/2000 le parole: "in misura pari al cinquanta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari al venticinque per cento".	IDEMLINEA
8. Il comma 8 dell'articolo 17 della l.r.	8.



2/2000 è sostituito dal seguente:

*"8. L'irrogazione delle sanzioni è effettuata dalla provincia con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15. Per la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni pecuniarie, si applica quanto previsto dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. La Provincia utilizza i proventi delle sanzioni irrogate, sentito il Comune interessato, per la realizzazione di opere di mitigazione, tutela e salvaguardia ambientale dei territori interessati dall'esercizio dell'attività estrattiva.".*

IDEML

*"8. L'irrogazione delle sanzioni è effettuata dalla Provincia con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (**Modifiche al sistema penale**) e alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 (**Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati**). Per la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni pecuniarie, si applica quanto previsto dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. La Provincia utilizza i proventi delle sanzioni irrogate, sentito il Comune interessato, per la realizzazione di opere di mitigazione, tutela e salvaguardia ambientale dei territori interessati dall'esercizio dell'attività estrattiva.".*

Art. 4


(Norme in materia di attività di cava)

Art. 4


(Norme in materia di attività di cava)

1. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva vigenti alla data ~~di entrata in vigore della presente legge~~ possono essere ulteriormente prorogate rispetto ai termini di cui all'articolo 8, comma 4 della l.r. 2/2000 con le modalità stabilite dallo stesso comma 4 per un periodo non superiore ad anni due, nel rispetto della superficie e dei volumi


1. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva vigenti alla data **del 31 dicembre 2009** possono essere ulteriormente prorogate rispetto ai termini di cui all'articolo 8, comma 4 della l.r. 2/2000 con le modalità stabilite dallo stesso comma 4 per un periodo non superiore ad anni due, nel rispetto della superficie e dei volumi autorizzati.




autorizzati.	
2. In deroga a quanto previsto all'articolo 5, comma 2 della l.r. 2/2000 e limitatamente alle attività estrattive in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, autorizzate ad effettuare ampliamenti fino a distanze non inferiori a cinquanta metri da laghi, fiumi e torrenti ai sensi dell'articolo 19, comma 5 della l.r. 2/2000 o della norma previgente, possono essere autorizzati ulteriori ampliamenti fino a distanze non inferiori a cinquanta metri da laghi, fiumi e torrenti, a condizione che il riassetto finale dei luoghi sia compatibile con il contesto territoriale e paesaggistico interessato.	2. IDEML IDEML
Art. 5 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 13 maggio 2009, n. 11)	Art. 5 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 13 maggio 2009, n. 11)
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 13 maggio 2009, n. 11 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate) è sostituita dalla seguente: <i>"c) approvazione della realizzazione o adeguamento dei centri di raccolta in conformità con la normativa vigente in materia."</i>	1. IDEML IDEML
2. L'articolo 44 della l.r. 11/2009 è abrogato.	2. IDEML
3. L'articolo 46 della l.r. 11/2009 è abrogato.	3. IDEML




Art. 6 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46)	Art. 6 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46 (Norme per la riqualificazione della rete di trasporto e viaria nel territorio regionale e procedure per l'attuazione dei relativi interventi) sono aggiunti i seguenti:  <i>"1 bis. La Regione promuove interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e potenziamento delle infrastrutture per la mobilità regionale.</i>  <i>1 ter. Ai fini della presente legge, sono comprese nelle infrastrutture regionali, oltre la rete stradale di cui al comma 1, la rete ferroviaria, le infrastrutture per il trasporto merci e la logistica, gli aeroporti, i sistemi di mobilità alternativa di cui all'articolo 15, la rete escursionistica di interesse regionale come individuata con apposito atto della Giunta regionale e le piste ciclabili."</i>	1.  IDEML  "1 bis.  IDEML  1 ter.  IDEML
2. Prima del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 46/1997 è <u>aggiunto</u> il seguente:  <i>"01. La Regione concorre a finanziare gli interventi sulla</i>	2. Prima del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 46/1997 è <b>inserito</b> il seguente:  "01.



<p><i>rete infrastrutturale regionale di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 in via diretta, ovvero attraverso propri enti strumentali, mediante contributi ai soggetti proprietari delle infrastrutture ovvero titolari della concessione o della gestione delle infrastrutture stesse.”.</i></p>	<p>IDEML</p>
<p>3. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 46/1997 è aggiunto il seguente:</p> <p><i>“I bis. Per la realizzazione degli interventi tesi a perseguire le finalità di cui al comma 1, lettere d), h), n) o) p), q) e r) e di opere connesse ai suddetti interventi, ovvero per le finalità di cui all'articolo 35 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Norme per la pianificazione urbanistica territoriale), la Regione può erogare contributi anche al soggetto gestore dell'infrastruttura ferroviaria regionale, trasferita alla Regione in attuazione del DPCM 16 novembre 2000 o al gestore della rete ferroviaria statale.”.</i></p>	<p>3. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 46/1997 è inserito il seguente:</p> <p><i>“I bis.</i></p> <p>IDEML</p>
<p>4. La rubrica del Titolo V della l.r. 46/1997 è sostituita dalla seguente:</p> <p><i>“Iniziative regionali per la progettazione e la realizzazione della viabilità statale nel territorio regionale e procedure di approvazione”.</i></p>	<p>4.</p> <p>IDEML</p>
<p>5. La rubrica dell'articolo 20 della l.r. 46/1997 è sostituita dalla seguente:</p>	<p>5.</p> <p>IDEML</p>



<p><i>"Cofinanziamento per la progettazione e la realizzazione di strade statali".</i></p>	IDEML
<p>6. Al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 46/1997 dopo le parole <i>"impatto ambientale"</i> sono aggiunte le seguenti: <i>"e per l'esecuzione delle opere"</i>.</p>	6. <p style="text-align: center;">IDEML</p>
<p>7. Al comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 46/1997 dopo <del>la locuzione</del> <i>"legge 4 dicembre 1993, n. 493"</i> sono aggiunte le seguenti parole: <i>"o definendo tempi e modalità di esecuzione degli interventi"</i>.</p>	7. Al comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 46/1997 dopo <del>le parole</del> : <i>"legge 4 dicembre 1993, n. 493"</i> sono aggiunte le seguenti parole: <i>"o definendo tempi e modalità di esecuzione degli interventi"</i> .
<p>8. Al comma 4 dell'articolo 23 della l.r. 46/1997 dopo <del>la locuzione</del> <i>"della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23."</i> è aggiunto il seguente periodo: <i>"A partire dall'anno 2010 il capitolo 7378 assume la denominazione - Contributi della Regione per la progettazione e realizzazione di infrastrutture per la mobilità regionali."</i>.</p>	8. Al comma 4 dell'articolo 23 della l.r. 46/1997 dopo <del>le parole</del> : <i>"della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23."</i> è aggiunto il seguente periodo: <i>"A partire dall'anno 2010 il capitolo 7378 assume la denominazione "Contributi della Regione per la progettazione e realizzazione di infrastrutture per la mobilità regionali"."</i> .
<p style="text-align: center;">Art. 7 (Modificazioni ed integrazione alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7 (Modificazioni ed integrazione alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30)</p>
<p>1. Al comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 (Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia) la parola: <i>"sessanta"</i> è sostituita dalla seguente: <i>"centoventi"</i>.</p>	1. <p style="text-align: center;">IDEML</p>
<p>2. Al comma 6 dell'articolo 16 della l.r. 30/2005 le parole: <i>"entro il 31 dicembre di ciascun anno"</i> sono sostituite dalla parola: <i>"annualmente"</i>.</p>	2. <p style="text-align: center;">IDEML</p>
<p>3. Dopo il comma 4 dell'articolo 23 della l.r. 30/2005 sono aggiunti i seguenti:</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>"4 bis. Oltre al personale in possesso dei requisiti di cui al comma 4, può continuare a</i></p>	3. <p style="text-align: center;">IDEML</p> <p style="text-align: center;"><i>"4 bis.</i></p>



svolgere le funzioni di educatore professionale e di educatore animatore, il personale in possesso dei titoli di studio previsti dal Piano triennale 2008-2010 e diversi da quelli di cui all'articolo 17 purché:

- a) abbia svolto almeno trecentosessantacinque giorni di servizio anche non continuativo tra il 16 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2010 in qualità di educatore professionale o educatore animatore;
- b) sia titolare di rapporti di lavoro a tempo indeterminato al 31 dicembre 2010 presso i servizi rivolti alla prima infanzia in qualità di educatore professionale o educatore animatore;
- c) sia titolare di servizi alla prima infanzia svolgendo al 31 dicembre 2010 le funzioni di educatore professionale o educatore animatore.

4 ter. A far data dal 1 gennaio 2011 sono ritenuti validi per l'accesso alle funzioni di educatore professionale e di educatore animatore i soli titoli di studio previsti all'articolo 17 e gli altri titoli dichiarati equipollenti o equiparati.

IDEML

a)

IDEML

b)


IDEML

c)

IDEML

4 ter.

IDEML



4 quater. Ulteriori disposizioni sul personale e sull'omogenietà dei titoli di studio possono essere adottate all'interno del Piano triennale del sistema integrato dei servizi di cui all'articolo 9.”.

4. Dopo l'articolo 23 della l.r. 30/2005 è aggiunto il seguente:

“Art. 23 bis

(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque esercita o gestisce servizi per la prima infanzia senza la prescritta autorizzazione rilasciata dal comune territorialmente competente, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

2. Chiunque esercita o gestisce servizi per la prima infanzia in violazione delle prescrizioni esplicitamente previste nell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dal comune territorialmente competente, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

3. Chiunque esercita o gestisce servizi per la prima infanzia attribuendosi il possesso dell'accreditamento non rilasciato è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

4. Chiunque dichiara nella richiesta di autorizzazione al

4 quater.

IDEML

4. Dopo l'articolo 23 della l.r. 30/2005 è inserito il seguente:

“Art. 23 bis

(Sanzioni amministrative)

1.

IDEML

2.


IDEML

3.

IDEML

4.

IDEML



funzionamento o di accreditamento requisiti non posseduti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.

5. Chiunque non dichiara o comunica nei termini previsti dai regolamenti comunali le modifiche di caratteristiche della struttura o del servizio o altri elementi rilevanti ai fini del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento che facciano venire meno i requisiti per l'esercizio dell'attività, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

6. Chiunque non dichiara o comunica nei termini previsti dal regolamento regionale modifiche di caratteristiche del servizio o altri elementi rilevanti ai fini del rilascio dell'accreditamento, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 e euro 500,00.

7. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dal comune territorialmente competente in appositi capitoli di bilancio, e destinati alle iniziative di formazione ed aggiornamento professionale del personale dei servizi per la prima infanzia pubblici e privati".

IDEML


5.  
IDEML

IDEML


6. Chiunque non dichiara o comunica nei termini previsti dal regolamento regionale modifiche di caratteristiche del servizio o altri elementi rilevanti ai fini del rilascio dell'accreditamento, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

7.


IDEML




Art. 8 (Modificazioni alla l.r. 23/2007)	Art. 8 (Ulteriore modifica alla l.r. 23/2007)
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione) è aggiunto il seguente:  <i>"4 bis. Al fine di concorrere all'equilibrio e al contenimento della spesa pubblica, gli A.T.I., per l'esercizio delle funzioni conferite, attribuite o delegate ai sensi della presente legge, o di altre leggi regionali, non possono procedere, in ogni caso, alla assunzione di personale, salvo quanto previsto all'articolo 50, comma 6 della legge regionale ----, n. ----(Disciplina per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).".</i>	1.  IDEM  <i>"4 bis. Al fine di concorrere all'equilibrio e al contenimento della spesa pubblica, gli A.T.I., per l'esercizio delle funzioni conferite, attribuite o delegate ai sensi della presente legge, o di altre leggi regionali, non possono procedere, in ogni caso, alla assunzione di personale, salvo quanto previsto all'articolo 50, comma 6 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali).".</i>
Art. 9 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 marzo 2006, n. 6)	Art. 9 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 marzo 2006, n. 6)
1. Dopo la lettera a) del comma 5 dell'articolo 10-bis della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (Norme sul diritto allo studio universitario) è aggiunta la seguente:  <i>"a bis) ha la responsabilità</i>	1. Dopo la lettera a) del comma 5 dell'articolo 10-bis della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (Norme sul diritto allo studio universitario) è inserita la seguente:  <i>"a bis)</i>



<p>dell'organizzazione e della gestione dell'Agenzia nel rispetto delle norme della presente legge e di quelle regolamentari di cui alla lettera a);”.</p>	
<p>2. Alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 10-bis della l.r. 6/2006 dopo <del>il numero “2”</del> sono aggiunte le seguenti parole: “e dispone la destinazione e l'utilizzo del personale”.</p>	<p>2. Alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 10-bis della l.r. 6/2006 dopo le parole: “1° febbraio 2005, n. 2” sono aggiunte le seguenti: “e dispone la destinazione e l'utilizzo del personale”.</p>
<p>3. Alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 10-bis della l.r. 6/2006 le parole: “su proposta del Direttore” sono soppresse.</p>	<p>3.</p>
<p>4. Alla lettera d) del comma 5 dell'articolo 10-bis della l.r. 6/2006 le parole: “su proposta del Direttore” sono soppresse.</p>	<p>4. Alla lettera d) del comma 5 dell'articolo 10-bis della l.r. 6/2006 le parole: “, su proposta del Direttore” sono soppresse.</p>
<p>5. Alla lettera e) del comma 5 dell'articolo 10 bis della l.r. 6/2006 le parole: “su proposta del Direttore” sono soppresse.</p>	<p>5. Alla lettera e) del comma 5 dell'articolo 10-bis della l.r. 6/2006 le parole: “, su proposta del Direttore” sono soppresse.</p>
<p>6. Dopo la lettera h) del comma 5 dell'articolo 10 bis della l.r. 6/2006 è aggiunta la seguente:</p>	<p>6. Dopo la lettera h) del comma 5 dell'articolo 10-bis della l.r. 6/2006 è inserita la seguente:</p>
<p>“h bis) emana le direttive e verifica i risultati dell'azione amministrativa e l'efficienza e l'efficacia dei servizi nonché la funzionalità delle strutture organizzative;”.</p>	<p>“h bis)</p>
<p>7. L'articolo 15 della l.r. 6/2006 è abrogato.</p>	<p>7.</p>
<p>8. L'articolo 20 della l.r. 6/2006 è sostituito dal seguente:</p>	<p>8.</p>
<p>“Art. 20 (Vigilanza e controllo) 1. La Giunta regionale</p>	<p>“Art. 20 (Vigilanza e controllo) 1.</p>



<p><i>esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dell'ADiSU. Sono sottoposti alla sua preventiva approvazione i seguenti atti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) <i>le norme regolamentari;</i></li><li>b) <i>la dotazione organica del personale, nonché le relative modifiche;</i></li><li>c) <i>il bilancio di previsione annuale;</i></li><li>d) <i>il conto consuntivo.”</i></li></ul>	<p>IDEML a) IDEM b) IDEM c) IDEM d) IDEM</p>
<p>Art. 10 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35)</p>	<p>Art. 10 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35)</p>
<p>1. L'articolo 11 della legge regionale 26 ottobre 1994 n. 35 (Riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura e foreste: scioglimento dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria (E.S.A.U.) e istituzione dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.)) è sostituito dal seguente:</p>	<p>1.</p> <p>IDEML</p>
<p><i>“Art. 11 (Amministratore unico)</i></p> <p>1. <i>L'incarico di Amministratore unico dell'Agenzia è conferito dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, a soggetti in possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità</i></p>	<p><i>“Art. 11 (Amministratore unico)</i></p> <p>1.</p> <p>IDEML</p>



rispetto alle funzioni da svolgere, maturate sia in ambito pubblico che privato. La durata dell'incarico è fissata in tre anni, prorogabili per altri due anni; in ogni caso non può eccedere quella della legislatura regionale.

2. L'Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell'Agenzia.

3. All'Amministratore unico è corrisposta una indennità stabilita dalla Giunta regionale nella delibera di cui al comma 1, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia.

4. L'incarico di Amministratore unico è incompatibile con la carica di Presidente della Regione, Assessore o Consigliere regionale; l'incarico è altresì incompatibile con quello di Amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza e con la qualità di socio di impresa che si trovi in rapporto con l'attività dell'Agenzia o con incarichi che determinano, comunque, un oggettivo conflitto di interessi.

5. L'Amministratore unico:  
a) assicura il perseguimento degli obiettivi indicati dalla Giunta regionale mediante i piani e i programmi di cui alla presente legge, adotta le norme regolamentari

IDEML


2. IDEM

3. IDEM

4. IDEM

5. IDEM  
a)

IDEML



interne che, nell'ambito dei principi generali e dei criteri fissati dalle leggi regionali e nel rispetto degli indirizzi generali relativi all'organizzazione delle strutture e alle politiche del personale deliberati dalla Giunta regionale, disciplinano l'organizzazione dell'Agenzia, anche sotto il profilo contabile, facendo riferimento alla vigente legge regionale di contabilità, in quanto compatibile;

b) ha la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'Agenzia nel rispetto delle norme della presente legge e di quelle regolamentari di cui alla lettera a);

c) determina la dotazione organica ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 e dispone la destinazione e l'utilizzo del personale;

d) elabora e trasmette alla Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, le proposte di programma triennale e annuale di attività;

e) adotta, entro il 30 agosto di ogni anno, il bilancio di

IDEML

b)

IDEML



c) determina la dotazione organica ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 (**Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale**) e dispone la destinazione e l'utilizzo del personale;

d)


IDEML

e)

IDEML



<p><i>previsione per l'anno successivo e le relative variazioni;</i></p> <p>f) <i>adotta, entro il 31 marzo di ogni anno, il conto consuntivo dell'anno precedente allegando allo stesso una dettagliata relazione sull'attività svolta;</i></p> <p>g) <i>emana le direttive e stabilisce i criteri per la gestione delle attività contrattuali inerenti alla erogazione dei servizi;</i></p> <p>h) <i>emana le direttive e verifica i risultati dell'azione amministrativa e l'efficienza e l'efficacia dei servizi nonché la funzionalità delle strutture organizzative.”.</i></p>	<p>f) IDEM IDEM</p> <p>g) IDEM</p> <p>h) IDEM</p>
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 35/1994 è <del>aggiunto</del> il seguente:  <i>“2-bis. Il Collegio dei revisori contabili dura in carica tre anni e può essere rinnovato una sola volta.”.</i>	2. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 35/1994 è <b>inserito</b> il seguente:  <i>“2 bis.</i>  IDEML
3. L'articolo 13 della l.r. 35/1994 è abrogato.	3. IDEM
4. L'articolo 18 della l.r. 35/1994 è abrogato.	4. IDEM
5. L'articolo 31 della l.r. 35/1994 è abrogato.	5. IDEM
Art. 11 (Attuazione modifiche l.r. 6/2006 e l.r. 35/1994)	Art. 11 (Attuazione modifiche l.r. 6/2006 e l.r. 35/1994)
1. Le modifiche apportate dall'articolo 9	1. IDEM



alla l.r. 6/2006 si applicano a partire dalla data di scadenza dell'incarico del Direttore in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

IDEM

2. Le modifiche apportate dall'articolo 10 alla l.r. 35/1994 si applicano dalla data di scadenza dell'incarico del Direttore in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

IDEM

3. I contratti stipulati per gli incarichi di Direttore dell'ADiSU e dell'A.R.U.S.I.A., vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano alla loro naturale scadenza e non sono rinnovabili.

IDEM

4. I componenti del Collegio dei revisori contabili in carica all'entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla scadenza dell'incarico.

IDEM

**Art. 12**  
**(Modificazione alla l.r. 33/2004)**

**1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33 (Disposizioni in materia di demanio idrico, di occupazione di suolo demaniale e di demanio lacuale), è sostituito dal seguente:**


*"3. Il pagamento dei canoni di cui al comma 1 è riferito all'anno solare. L'importo relativo è versato entro il 30 aprile di ciascun anno".*

**Art. 13**  
**(Modificazione alla l.r. 4/2009)**

**1. Il comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di**




	<p><b>bilancio 2009 in materia di entrate e di spese) le parole “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2012”.</b></p>
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 14</b> <b>(Riconoscimento e valorizzazione del patrimonio della Regione, dei comuni e degli altri enti locali)</b></p>
	<p><b>1. La riconoscenza e la valorizzazione del patrimonio della Regione, dei comuni e degli altri enti locali di cui all’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni ed integrazioni (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato redatto, con delibera dell’organo di governo, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, devono essere concluse, qualora lo stesso piano comporti variante allo strumento urbanistico, nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 18, comma 3 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio; pianificazione urbanistica comunale) ed entro il 30 luglio 2010 con delibera di approvazione del Consiglio comunale. Tali varianti possono anche riferirsi a casi ulteriori rispetto a quelli di cui all’articolo 30, comma 3, della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 (Disciplina della pianificazione</b></p>




	<p>urbanistica comunale e norme di modifica delle LLRR 2 settembre 1974, n. 53, 18 aprile 1989, n. 26, 17 aprile 1991, n. 6 e 10 aprile 1995, n. 28) e prevedere incrementi percentuali superiori a quelli di cui all'articolo 27, comma 4, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Norme per la pianificazione urbanistica territoriale).</p>
	<p><b>Art. 15</b> <b>(Costituzione Fondazione di partecipazione “Villa Fabri”)</b></p>
	<p>1. La Regione, in armonia con lo Statuto regionale, promuove la costituzione della Fondazione di partecipazione “Villa Fabri”, di seguito Fondazione, al fine di sviluppare e valorizzare le componenti paesaggistiche, culturali, ambientali, eno-gastronomiche regionali e le relazioni tra le stesse.</p>
	<p>2. La Regione partecipa alla costituzione del fondo di dotazione con la somma di euro 10.000,00 allocata nel bilancio di previsione 2010 nella UPB 05.1.004 denominata “Progetti e ricerche in campo ambientale” (Cap. da istituire);</p>
	<p>3. La Regione concorre per l’anno 2010 al finanziamento del fondo di gestione della Fondazione con euro 10.000,00 da imputare nella UPB 05.1.004 denominata “Progetti e ricerche in campo ambientale” del Bilancio di previsione regionale (Cap. da istituire);</p>
	<p>4. Alla copertura dell’onere complessivo di euro 20.000,00 di cui ai commi 2 e 3 si provvede con contestuale riduzione di pari importo</p>



	<p>degli stanziamenti di cui all'UPB 05.1.007 "Progetti e ricerche in materia di difesa, tutela ambientale e Protezione civile" (Cap. 5010);</p> <p><b>5. Per gli anni 2011 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.</b></p>
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 16</b> <b>(Integrazioni alla legge regionale 26 maggio 2004, n.7)</b></p>
	<p>1. Alla legge regionale 26 maggio 2004, n. 7 (Disposizioni in materia di finanziamento degli investimenti del Servizio sanitario regionale) sono apportate le seguenti integrazioni:</p> <p>a) dopo il comma 1 dell'articolo 2 sono inseriti i seguenti:</p> <p><i>"1 bis. Le Aziende sanitarie regionali, in deroga al comma 1 possono essere autorizzate dalla Regione, previa presentazione di un piano di valorizzazione, a mantenere la proprietà delle strutture ospedaliere dismesse o da dismettere, ai fini della loro alienazione da parte delle Aziende sanitarie stesse. L'autorizzazione regionale fissa il termine entro il quale la procedura di alienazione deve essere conclusa.</i></p> <p><i>1 ter. La Regione può trasferire alle Aziende sanitarie regionali le strutture ospedaliere dismesse e già acquisite al patrimonio</i></p>




	<p><i>regionale per le quali non sono state attivate procedure di valorizzazione. Il trasferimento dei beni avviene a titolo gratuito con decreto del Presidente della Giunta regionale che costituisce titolo per la trascrizione immobiliare e ne disciplina i termini per l'alienazione. “;</i></p>
	<p>b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:</p> <p style="text-align: center;"><i>“Art. 5-bis (Vincolo di destinazione delle risorse derivanti dall'operazione di dismissione mediante alienazione)</i></p> <p style="text-align: center;">1. <i>Le Aziende sanitarie regionali destinano le riserve da plusvalenza derivanti dall'alienazione degli immobili di cui all'articolo 2 commi 1 bis e 1 ter, prioritariamente alla riduzione dell'indebitamento.”.</i></p>
	<p style="text-align: center;">Art. 17 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13)</p>
	<p>1. Alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:</p> <p>a) dopo il comma 5 dell'articolo 46 è inserito il seguente: <i>“5 bis. La Giunta regionale è</i></p>



*autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa delle unità previsionali di base, e dei relativi capitoli, contenute nelle entrate e nelle spese per contabilità speciali.”;*

- b) il comma 7 dell'articolo 46 è sostituito dal seguente:  
*“7. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, nonché dagli articoli 42,43 e 44, ogni altra variazione al bilancio, ivi compreso lo storno dei fondi, deve essere disposta o autorizzata con legge regionale, entro il 30 novembre.”;*
- c) il comma 5 dell'articolo 50 è sostituito dal seguente:  
*“5. Al termine di ciascun semestre il dirigente titolare del centro di responsabilità amministrativa presenta alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi di gestione assegnati. Analoga relazione, riferita alla gestione dell'anno, va presentata alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio.”;*
- d) al comma 1 dell'articolo 52, dopo la parola: “pubblicati” aggiungere le seguenti: “per estratto”;
- e) dopo il comma 1 dell'articolo 58 è inserito il seguente:



*"1 bis. Nel caso in cui la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio non sia entrata in vigore entro il termine di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a gestire in via provvisoria l'attività finanziaria, limitatamente alle operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.";*

- f) il comma 4 dell'articolo 83 è sostituito dal seguente:

*"4. La Giunta regionale è autorizzata, con propri atti ed in via anticipata rispetto all'assestamento di bilancio, ad iscrivere gli importi dei residui passivi come risultanti dalla ricognizione di cui al comma 1, nelle appropriate unità previsionali di base e nei corrispondenti capitoli del bilancio.";*

- g) i commi 1 e 2 dell'articolo 87 sono sostituiti dai seguenti:

*"1. Il conto economico espone l'attività della Regione evidenziando le componenti positive e negative della gestione, secondo criteri di competenza economica.*

*2. Il conto economico è redatto sulla base delle risultanze del sistema di contabilità economica di cui all'articolo 94.";*


- h) il comma 2 dell'articolo 94 è



	<p>sostituito dal seguente:</p> <p><i>“2. In ordine alle componenti e ai criteri di impianto e di tenuta del sistema di contabilità economica di cui al comma 1, si osservano gli articoli 10 e 12 del D.Lgs. 279/1997 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabili.”;</i></p> <p>i) l'articolo 59 e il comma 4 dell'articolo 86 sono abrogati.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 18</b> <b>(Modificazione ed integrazione alla l.r. 1/2003)</b></p>
	<p>1. L'articolo 7 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Costituzione del Centro studi giuridici e politici) è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;"><i>“Art. 7</i> <i>(Trattamento economico)</i></p> <p><i>1. Ai membri del Consiglio direttivo sono corrisposti i seguenti gettoni per ogni giornata di presenza ai lavori dello stesso:</i></p> <p class="list-item-l1"><i>a) al Presidente spetta un gettone pari a euro 150,00;</i></p> <p class="list-item-l1"><i>b) agli altri membri del Consiglio direttivo spetta un gettone pari a euro 100,00.</i></p> <p><i>2. Ai membri del Collegio dei revisori è corrisposto un gettone pari a euro 50,00 per ogni giornata di presenza ai lavori dello stesso Collegio.</i></p> <p><i>3. Ai componenti degli organi</i></p>




	<p><i>di cui ai commi 1 e 2 spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento di compiti istituzionali, secondo quanto prescritto dalla vigente normativa in materia.”.</i></p>
	<p><b>Art. 19</b> <b>(Norma transitoria)</b></p>
	<p>1. Le disposizioni di cui all'articolo 7 della l.r. 1/2003, come sostituito dall'articolo 18 della presente legge si applicano anche agli organi del Centro in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge.</p>
	<p><b>Art. 20</b> <b>(Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali)</b></p>
	<p>1. All'allegato A della legge regionale “Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi e regolamenti non più applicabili” di cui alla deliberazione consiliare n. 365 del 12 gennaio 2010, le lettere da a) a c) e da e) a l) della sezione rubricata “Organizzazione regionale, personale, organi regionali” sono sopprese.</p>
	<p>2. All'allegato A della legge regionale “Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi e regolamenti non più applicabili” di cui alla deliberazione consiliare n. 365 del 12 gennaio 2010, l'intera sezione rubricata “Bilancio e tributi” è soppressa.</p>



3. All'articolo 27 della legge regionale “Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici” approvata con deliberazione consiliare n. 364 del 12 gennaio 2010, prima del comma 1 sono inseriti i seguenti:

*“001. Al fine di promuovere il miglioramento della qualità del lavoro e della qualità delle imprese, le amministrazioni aggiudicatrici, nella scelta dell'offerta migliore, utilizzano, di preferenza, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.*

*01. La Regione, nel rispetto delle competenze e delle responsabilità delle amministrazioni aggiudicatrici, promuove iniziative finalizzate a supportare l'attività di affidamento, anche tramite la predisposizione di capitolati, bandi e lettere di invito-tipo.”.*



b) con distinta votazione che ha registrato n. .... voti favorevoli, n. .... voti contrari e n. .... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai .... Consiglieri presenti e votanti

### D E L I B E R A

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi dell'articolo 38, comma 1, dello Statuto Regionale determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

Data:

Al Presidente della I Commissione  
Consiliare  
Consiglio Regionale  
Palazzo Cesaroni  
PERUGIA



Regione Umbria

Prot. N

L'Assessore

Vincenzo Riommi

**Oggetto: Atto n. 1702 - Disegno di legge "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in materia di entrate e spese". Emendamento n. 1.**

In sede di discussione del disegno di legge in oggetto si prega di sottoporre all'esame della Commissione l'allegato emendamento.

Distinti saluti.

REGIONE UMBRIA  
Via Pievaiola, 23  
06124 PERUGIA  
  
TEL. 075 504.4400  
FAX 075 504.4405  
assessori@regione.umbria.it

L'Assessore  
Vincenzo Riommi



**Emendamento al disegno di legge - atto n. 1702 -**  
**"Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in materia di entrate e di spese".**

**Emendamento all'articolato**

1. Il comma 3 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Al comma 1bis dell'articolo 14 della l.r.2/2000 la parola «definitivi» è sostituita da "di cui all'art.15"

*L'emendamento si rende necessario per armonizzare i procedimenti amministrativi alle competenze in materia di Province e Comuni.*

2. Al comma 1 dell'articolo 4 le parole "di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite da "del 31 dicembre 2009".

*L'emendamento si rende necessario per fornire data certa all'applicazione della modifica normativa proposta.*

3. Dopo l'art. 11), aggiungere i seguenti:

Art. 12  
(Modificazione alla l.r. 33/2004)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33 (Disposizioni in materia di demanio idrico, di occupazione di suolo demaniale e di demanio lacuale), è sostituito dal seguente:

*"3. Il pagamento dei canoni di cui al comma 1 è riferito all'anno solare. L'importo relativo è versato entro il 30 aprile di ciascun anno".*

*Tale variazione è in linea con quanto è stato già effettuato con la legge regionale n. 25/2009 che, all'articolo 12, ha disposto la variazione all'articolo 2, comma 3 della legge regionale n. 33/2004, fissando al 30 aprile la scadenza prevista per il pagamento dei canoni del demanio idrico inerenti le autorizzazioni. Con la presente modifica richiesta si intende omogeneizzare le scadenze dei canoni del demanio idrico, fissando anche per le derivazioni, al 30 aprile il termine di pagamento dei relativi canoni.*

*Con lo spostamento delle scadenze suddette, dal 28/02 al 30/04, si intende agevolare l'Ente competente alla riscossione nell'invio delle richieste di pagamento, consentendo l'effettuazione dei necessari adeguamenti ISTAT dei canoni che, come noto, vengono pubblicati nella GU alla fine di gennaio di ogni anno*



## Regione Umbria

### Art. 13 (Modificazione alla l.r. 4/2009)

- Il comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese) le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2012".

*L'emendamento si rende necessario per prorogare l'operatività delle norme che prevedono la garanzia di un apposito fondo regionale a favore delle banche che concedono sospensioni o postergazioni dei mutui immobiliari per l'acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa a favore dei lavoratori che a far data dal 1 gennaio 2009 hanno perso il posto di lavoro ovvero siano beneficiari dell'intervento di ammortizzatori sociali. Tale proroga del termine consente la piena efficacia della norma rispetto al limite massimo di 24 mesi fissato per l'intervento del fondo di garanzia regionale.*

### Art. 14 (Riconoscimento e valorizzazione del patrimonio della Regione, dei comuni e degli altri enti locali)

- La riconoscimento e la valorizzazione del patrimonio della Regione, dei comuni e degli altri enti locali di cui all'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni ed integrazioni (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato redatto, con delibera dell'organo di governo, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, devono essere concluse, qualora lo stesso piano comporti variante allo strumento urbanistico, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 18, comma 3 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio; pianificazione urbanistica comunale) ed entro il 30 luglio 2010 con delibera di approvazione del Consiglio comunale. Tale variante possono anche riferirsi a casi ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 30, comma 3, della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 (Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e norme di modifica delle LLRR 2 settembre 1974, n. 53, 18 aprile 1989, n. 26, 17 aprile 1991, n. 6 e 10 aprile 1995, n. 28) e prevedere incrementi percentuali superiori a quelli di cui all'articolo 27, comma 4, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Norme per la pianificazione urbanistica territoriale).

*La norma – in applicazione dell'articolo 58 del DL 112/2008 – dispone che il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, a seguito della riconoscimento, deve essere conclusa, nel caso comporti variante allo strumento urbanistico, entro il 30 luglio 2010, nel rispetto, comunque, delle procedure indicate al comma 3, dell'art. 18, della legge regionale 22/2/2005, n. 11, recante norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale. L'art. 18, comma 3, richiamato, definisce i tempi e le modalità di adozione delle varianti al PRG, riducendone a metà i relativi tempi e termini.*

*Tali varianti, oltre che riguardare anche casi diversi da quelli indicati dall'articolo 30, comma 3, della LR 21/10/1997, n. 31 (varianti relative alla viabilità, varianti necessarie per realizzare opere o servizi pubblici e quelle per apporre vincoli espropriativi, varianti di adeguamento alla legislazione statale e regionale, varianti volte a modificare le previsioni e*



## Regione Umbria

*le perimetrazioni di zone già incluse nei PRG vigenti, varianti finalizzate alla tutela dei beni ambientali, storici e paesaggistici), possono prevedere anche incrementi percentuali superiori al 10% già previsti dall'art. 27, comma 4, della LR 24/3/2000, n. 27*

### Art. 15

(Costituzione Fondazione di partecipazione "Villa Fabri")

1. La Regione, in armonia con lo Statuto regionale, promuove la costituzione della Fondazione di partecipazione "Villa Fabri", di seguito Fondazione, al fine di sviluppare e valorizzare le componenti paesaggistiche, culturali, ambientali, eno-gastronomiche regionali e le relazioni tra le stesse.
2. La Regione partecipa alla costituzione del fondo di dotazione con la somma di euro 10.000,00 allocata nel bilancio di previsione 2010 nella UPB 05.1.004 denominata "Progetti e ricerche in campo ambientale" (Cap. da istituire);
3. La Regione concorre per l'anno 2010 al finanziamento del fondo di gestione della Fondazione con euro 10.000,00 da imputare nella UPB 05.1.004 denominata "Progetti e ricerche in campo ambientale" del Bilancio di previsione regionale (Cap. da istituire);
4. Alla copertura dell'onere complessivo di euro 20.000,00 di cui ai commi 2 e 3 si provvede con contestuale riduzione di pari importo degli stanziamenti di cui all'UPB 05.1.007 "Progetti e ricerche in materia di difesa, tutela ambientale e Protezione civile" (Cap. 5010);
5. Per gli anni 2011 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettere c) della vigente legge regionale di contabilità.

*Con l'art. in questione la Regione Umbria promuove la costituzione della Fondazione di partecipazione "Villa Fabri".*

*Con D.G.R. 968/2009 , la Regione dell'Umbria ha approvato un protocollo di Intesa con il Comune di Trevi per l'utilizzo e la valorizzazione dell'immobile di Villa Fabri quale Sede dell'Osservatorio su "Biodiversità e Paesaggio" , sede per la Rete Regionale di Ville Parchi e Giardini, e di un "Polo" di Eccellenze regionali in grado di coniugare, valorizzare e veicolare i settori potenzialmente più importanti per l'economia regionale, (Ambiente e biodiversità, Cultura, paesaggio produzioni enogastronomiche Paesaggio e biodiversità rappresentano infatti, una risorsa strategica di fondamentale importanza per il futuro e una base su cui "calare" politiche di sviluppo sostenibile;*

*E' in questa cornice, che la Regione ha attivato una serie di iniziative, di studi di ricerche, finalizzati alla conoscenza degli ambiti naturalistici di eccellenza e alla valorizzazione degli elementi costitutivi e dei "segni" significativi del nostro paesaggio regionale, quali il patrimonio edilizio rurale, le Ville, i Parchi e i Giardini, le aree archeologiche e i paesaggi dell'eccellenza agricola (i paesaggi del vino, dell'olio).*

*Oltre ai numerosi progetti e alle politiche messe in campo ed alle attività maturate in ambito regionale, si è affiancata l'esigenza di confronto con realtà ed esperienze europee, anche attraverso il proficuo canale offerto dalla cooperazione trasnazionale ed interregionale.*

*Sono state attivate infatti, una rete di relazioni europee e nazionali per la condivisione di conoscenze, per la creazione di progetti e per lo scambio di esperienze in materia, oltreché, per la preparazione di modelli di qualità, sensibilizzazione, formazione e comunicazione dei temi della biodiversità e del paesaggio.*

*Con D.G.R. 1431/2009 la Regione dell'Umbria ha approvato la proposta di modifica dell'Accordo di Programma Quadro Multiregionale per la Tutela e Valorizzazione della Biodiversità, ex delibera Cipe 19/2004, sottoscritto tra la Regione Umbria e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a favore dell'istituzione di uno*



## Regione Umbria

Osservatorio regionale permanente per la Biodiversità , con la finalità di realizzare un polo , di eccellenze, di respiro e portata anche interregionale, finalizzato al monitoraggio di specie , ed habitat di importanza comunitaria, anche in adempimento di quanto previsto dall'Art. 17 della Direttiva 92/43/CEE, relativo alle attività di monitoraggio che, come noto vanno effettuate non solo all'interno dei Siti Natura 2000.

Nell'ambito di tale Osservatorio saranno studiate e monitorate le trasformazioni del Paesaggio rurale e dei segni naturali presenti nei mosaici paesaggistici , nonché i processi generali dei programmi comunitari POR e PSR per valutare gli effetti cumulativi sul paesaggio al fine di formulare azioni correttive delle situazioni di criticità rilevate.

La Regione individua nella Fondazione di partecipazione denominata "Fondazione Villa Fabri", lo strumento più idoneo a gestire queste attività, aperta all'adesione di altri soggetti pubblici e privati, i cui Soci Fondatori promotori, sono la stessa Regione e il Comune di Trevi, delineandone lo schema di Statuto.

Tra le finalità e le attività dell'ente costituendo si segnalano in particolare le seguenti:

- predisporre programmi e progetti inerenti le finalità della Fondazione per accedere sui vari canali di finanziamento, regionale, nazionale e comunitario;
- valorizzare le peculiarità paesaggistiche, storiche, ambientali, enogastronomiche e le relazioni tra le stesse presenti in ambito regionale;
- sviluppare le attività previste nell'ambito dell'Osservatorio regionale della Biodiversità quali il monitoraggio della diversità culturale vegetale e animale, tramite raccolta e validazione di dati e osservazioni, editi e inediti, loro archiviazione ed elaborazione, anche in ambiente GIS, compresa l'applicazione delle misure di conservazione, contenute nei Piani di gestione e l'affermazione dei programmi POR e PSR, ad essi collegati;
- sviluppare e gestire la Rete regionale di Ville Parchi e Giardini per realizzare in collaborazione con tutti i soggetti aderenti alla Rete, azioni di valorizzazione e promozione di tale patrimonio nella realtà regionale, nazionale ed europea in collegamento all'EGHN (European Garden Heritage Network);
- qualificare e incrementare l'offerta culturale, ambientale e turistica del territorio attraverso una adeguata programmazione, pianificazione e progettazione delle attività e degli eventi legati alla Rete regionale di Ville Parchi e Giardini;
- organizzare convegni, mostre, ed ogni altra manifestazione o attività tesa a promuovere, valorizzare e diffondere l'iniziativa;
- sviluppare iniziative tese alla promozione delle attività che si svolgeranno presso Villa Fabri, anche mediante la partecipazione a fiere, mostre, convegni, workshop, seminari, ed ogni altra manifestazione a carattere scientifico, culturale, enogastronomico etc.;
- compiere attività di studio, formative e di ricerca per il perseguimento dello scopo associativo;
- partecipare, attuare e/o promuovere, in coerenza con gli scopi associativi, ogni altra iniziativa intesa a valorizzare, l'ambiente, il paesaggio, le produzioni di eccellenza regionali;
- istituire Borse di Studio per le tematiche proprie dell'attività e/o stage presso la propria sede.

### Art. 16

(Integrazioni alla legge regionale 26 maggio 2004, n.7)

1. Alla legge regionale 26 maggio 2004, n.7 sono apportate le seguenti integrazioni:
  - a. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della sono aggiunti i seguenti:



## Regione Umbria

"1 bis. Le Aziende sanitarie regionali, in deroga al comma 1 possono essere autorizzate dalla Regione, previa presentazione di un piano di valorizzazione, a mantenere la proprietà delle strutture ospedaliere dismesse o da dismettere, ai fini della loro alienazione da parte delle Aziende sanitarie stesse. L'autorizzazione regionale fissa il termine entro il quale la procedura di alienazione deve essere conclusa.

1 ter. La Regione può trasferire alle Aziende sanitarie regionali le strutture ospedaliere dismesse e già acquisite al patrimonio regionale per le quali non sono state attivate procedure di valorizzazione. Il trasferimento dei beni avviene a titolo gratuito con decreto del Presidente della Giunta regionale che costituisce titolo per la trascrizione immobiliare e ne disciplina i termini per l'alienazione. ";

b. Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

### "Art. 5-bis

(Vincolo di destinazione delle risorse derivanti dall'operazione di dismissione mediante alienazione)

1. Le Aziende sanitarie regionali destinano le riserve da plusvalenza derivanti dall'alienazione degli immobili di cui all'articolo 2 commi 1 bis e 1 ter, prioritariamente alla riduzione dell'indebitamento.

*La Legge 7/2004 si poneva fra l'altro l'obiettivo di valorizzare in maniera ottimale il patrimonio proveniente dagli Ospedali dismessi o in corso di dismissione, a seguito della realizzazione del Piano degli Investimenti che, attraverso il decennio precedente, realizzava un rinnovo pressoché totale della rete ospedaliera.*

*La disposizione inserita nell'art. 2 comma 1 dell'automatico trasferimento al patrimonio regionale degli Ospedali dismessi o da dismettere era legata alla strategia di valorizzazione individuata dalla Regione basata sul conferimento dei suddetti beni ad un fondo immobiliare appositamente costituito.*

*Il primo blocco di beni trasferiti in virtù del richiamato articolo è stato valorizzato attraverso il collocamento all'apposito fondo immobiliare, in conformità alle procedure all'uopo previste.*

*Non è stato possibile far confluire in un'unica soluzione tutto il patrimonio relativo agli Ospedali dismessi a causa dei tempi diversi in cui gli stessi si sono resi disponibili e della diversa complessità che presentavano le procedure di trasferimento legate alla presenza di vincoli connessi al valore monumentale di alcuni immobili, o di obblighi imposti dai lasciti da cui ha avuto origine il diritto sul bene.*

*Non risulta più conveniente trasferire al patrimonio regionale gli ultimi Ospedali dismessi ancora in possesso delle Aziende Sanitarie locali, dal momento che, per i motivi già esposti, bisognerebbe attivare singole procedure di alienazione, rinunciando alle esenzioni fiscali previste dalla normativa solo nel caso che il bene abbia come destinazione finale il conferimento ad un fondo. La Regione inoltre verrebbe ad essere gravata da tutti gli oneri finanziari derivanti dal possesso del bene, nonché da quelli gestionali, legati alla custodia del bene, per il periodo necessario al completamento delle procedure di alienazione.*

*Pertanto il comma 1 bis dell'art. 2 inserito con il presente emendamento, prevede che le Aziende sanitarie regionali, previa autorizzazione della Regione, che fissa criteri e tempi certi, procedano direttamente all'alienazione delle strutture ospedaliere.*

*L'emendamento introduce il comma 1 ter che prevede che la Regione possa trasferire alle Aziende sanitarie regionali le strutture ospedaliere dismesse e già acquisite al patrimonio regionale per le quali non sono state attivate procedure di valorizzazione. Il trasferimento dei beni avviene a titolo gratuito con decreto del Presidente della Giunta regionale che costituisce titolo per la trascrizione immobiliare e ne disciplina i termini per l'alienazione.*



Art. 17

(Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13)

1. Alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a. Dopo il comma 5 dell'articolo 46 è inserito il seguente:

"5 bis. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa delle unità previsionali di base, e dei relativi capitoli, contenute nelle entrate e nelle spese per contabilità speciali.";

b. Il comma 7 dell'articolo 46 è sostituito dal seguente:

"7. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, nonché dagli articoli 42,43 e 44, ogni altra variazione al bilancio, ivi compreso lo storno dei fondi, deve essere disposta o autorizzata con legge regionale, entro il 30 novembre. ";

c. Il comma 5 dell'articolo 50 è sostituito dal seguente:

"5. Al termine di ciascun semestre il dirigente titolare del centro di responsabilità amministrativa presenta alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi di gestione assegnati. Analoga relazione, riferita alla gestione dell'anno, va presentata alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio.";

d. Al comma 1 dell'articolo 52, dopo la parola "pubblicati" aggiungere "per estratto";

e. Dopo il comma 1 dell'articolo 58 è inserito il seguente:

"1 bis. Nel caso in cui la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio non sia entrata in vigore entro il termine di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a gestire in via provvisoria l'attività finanziaria, limitatamente alle operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.";

f. Il comma 4 dell'articolo 83 è sostituito dal seguente:

"4. La Giunta regionale è autorizzata, con propri atti ed in via anticipata rispetto all'assestamento di bilancio, ad iscrivere gli importi dei residui passivi come risultanti dalla ricognizione di cui al comma 1, nelle appropriate unità previsionali di base e nei corrispondenti capitoli del bilancio.";

g. I comm1 e 2 dell'articolo 87 sono sostituiti dai seguenti:



“1. Il conto economico espone l’attività della Regione evidenziando le componenti positive e negative della gestione, secondo criteri di competenza economica.

2. Il conto economico è redatto sulla base delle risultanze del sistema di contabilità economica di cui all’articolo 94.”;

h. Il comma 2 dell’articolo 94 è sostituito dal seguente:

“2. In ordine alle componenti e ai criteri di impianto e di tenuta del sistema di contabilità economica di cui al comma 1, si osservano gli articoli 10 e 12 del D.Lgs. 279/1997 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabili.”;

i. L’articolo 59 e il comma 4 dell’articolo 86 sono abrogati.

*Le modificazioni e le integrazioni alla legge regionale di contabilità costituiscono una prima revisione, a nove anni dalla sua entrata in vigore, rivolta prevalentemente a quegli istituti operativi che hanno evidenziato limiti o difficoltà gestionali, riconfermando appieno la validità dell’impianto normativo vigente.*

*In dettaglio con la previsione di cui alla lettera a si rende definitiva una disposizione normativa che viene altrimenti riproposta ogni anno all’interno delle leggi di bilancio e che consente alla Giunta di operare gli aggiustamenti sulla parte del bilancio che riguarda le cosiddette “partite di giro” o entrate ed uscite per conto di terzi, trattandosi di voci per le quali l’ente è contemporaneamente creditore e debitore, debbono bilanciare sempre perfettamente, in termini di competenza, fra movimenti di segno positivo e movimenti di segno negativo. E’ per tale ragione che queste poste vengono isolate ai fini della determinazione dei risultati differenziali di bilancio.*

*Con la lettera b. si specifica in maniera più lineare e più chiara la disposizione contenuta nel comma 7 dell’articolo 46.*

*Con la lettera c. si raccordano i tempi di presentazione delle relazioni dei dirigenti sulla gestione con l’attività di monitoraggio economico finanziario.*

*Con la lettera d. si prende atto di una prassi amministrativa con la quale si provvede alla pubblicazione dei bilanci degli enti strumentali insieme alla legge di bilancio di previsione o del rendiconto per estratto e non per intero.*

*Con la lettera e. si riproduce un principio generale dell’ordinamento rispetto al quale si riconosce come elemento di giudizio preminente dell’ente di non subire limitazioni all’operatività quando ciò arreca pregiudizio all’ente stesso.*

*Con la lettera f. si rende più chiara rispetto al testo attuale la facoltà della Giunta di trasferire in bilancio le risultanze della riconoscenza dei residui passivi.*

*Con le lettere g. e h. si adeguano le disposizioni normative al modello assunto dalla Regione per la contabilità generale e per la contabilità analitica. Il Conto economico è un prospetto redatto nell’ambito del sistema di contabilità economica generale, riferita alla Regione nel suo complesso e non ai singoli centri di costo che rappresentano, invece, un’articolazione del sistema di contabilità economica analitica di cui all’art. 10 del D.Lgs. 279/1997 che ha ad oggetto esclusivamente l’utilizzo/consumo delle risorse e non la loro acquisizione. Inoltre, nel sistema di contabilità analitica implementato dalla Regione i centri di costo sono rappresentati dalle attività poste in essere per la realizzazione degli interventi ovvero delle politiche programmate e non dalle strutture regionali, accezione recepita nella stesura del testo in esame. In raccordo alla modifica di cui sopra è stato eliminato il riferimento all’art. 12 del D.Lgs. 279/1997 che fa riferimento al sistema di contabilità analitica. Tale riferimento è stato spostato all’articolo 94 che disciplina il sistema di contabilità economica implementata dalla Regione che può comprendere, pertanto, sia quella generale che quella analitica.*

*Con la lettera i. si procede ad abrogare l’articolo 59 già oggetto di abrogazione implicita per effetto di modifiche costituzionali che hanno soppresso il controllo governativo preventivo sulle leggi regionali e il comma 4 dell’articolo 86 in quanto fa riferimento alla disciplina prevista per gli enti locali.*

Perugia, 22 gennaio 2010.

Regione Umbria - Consiglio regionale



AQ Segreteria Generale  
prot n 0000394 del 25/01/2010  
Protocollo in ENTRATA  
Fascicolo 5/2/64

Al Presidente della I Commissione  
consiliare permanente  
**Dott. Olivier Dottorini**

SEDE

**OGGETTO: Emendamenti al disegno di legge concernente "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in materia di entrate e di spese" (atto consiliare n. 1702).**

**Emendamento n. 1**

**Al disegno di legge concernente "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in materia di entrate e di spese" (atto consiliare n. 1702), dopo l'articolo 11 sono aggiunti i seguenti:**

**"Art. 12 (Modificazioni alla l.r. n. 1/2003)**

1. L'articolo 7, della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Costituzione del Centro studi giuridici e politici) è sostituito dal seguente:

**Art. 7**  
*Trattamento economico.*


1. Ai membri del Consiglio direttivo sono corrisposti i seguenti gettoni per ogni giornata di presenza ai lavori dello stesso:
  - a) al Presidente spetta un gettone pari a 150,00 €;
  - b) agli altri membri del Consiglio direttivo spetta un gettone pari a 100,00 €.
2. Ai membri del Collegio dei revisori è corrisposto un gettone pari a 50,00 € per ogni giornata di presenza ai lavori dello stesso Collegio.
3. Ai componenti degli organi di cui ai commi 1 e 2 spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento di compiti istituzionali, secondo quanto prescritto dalla vigente normativa in materia.

**Art. 13 (Norma transitoria)**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7 della l.r. n. 1/2003, come sostituito dall'articolo 12 della presente legge si applicano anche agli organi del Centro in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge.”

Perugia, .....

I Consiglieri regionali

  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Emendamenti al disegno di legge concernente "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in materia di entrate e di spese" (atto consiliare n. 1702).**

---

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Il Centro Studi Giuridici e Politici della Regione Umbria opera nel campo della promozione culturale e di ricerca delle scienze giuridiche e politiche con l'intento di approfondire materie di interesse generale, attivando strumenti di analisi e soluzioni.

E' stato istituito con legge regionale 26 maggio 1975, n. 38 e con la costituzione degli organi istituzionali dal 1978 ha preso avvio la sua attività. L'istituto è stato nuovamente disciplinato dalla legge 21 gennaio 2003, n. 1 che gli ha riconosciuto, tra l'altro, l'autonomia statutaria.

Il Centro Studi dipende dal punto di vista strutturale dal Consiglio regionale dell'Umbria, sia sotto l'aspetto finanziario sia dell'assegnazione di personale e della nomina di due terzi dei componenti il Consiglio direttivo. Ha totale autonomia dal punto di vista funzionale nel settore delle proprie attività istituzionali.

Il Centro costituisce il punto di incontro fra tutti i principali soggetti operanti nella realtà umbra sul terreno giuridico-istituzionale, anche grazie alla composizione del suo Consiglio direttivo in cui sono rappresentate le energie operanti nell'Università, nella Magistratura e nell'Avvocatura.

Ai sensi della legge 21 gennaio 2003, n. 1 alle cariche sociali del Centro Studi non spettano né indennità, né altri emolumenti. Pertanto, con la presente proposta di legge si prevede l'introduzione di un gettone di presenza per allineare la disciplina degli organi sociali a quella di altri organismi regionali.

Perugia, 20 gennaio 2010.

Al Presidente della I Commissione  
consiliare permanente  
**Dott. Olivier Dottorini**

SEDE

**OGGETTO: Emendamenti al disegno di legge concernente “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in materia di entrate e di spese” (atto consiliare n. 1702).**

**Al disegno di legge concernente “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in materia di entrate e di spese” (atto consiliare n. 1702), dopo l’articolo 11 è inserito il seguente:**

“12 (Modifiche ed integrazioni a leggi regionali)

1. All’allegato A della legge regionale “Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi e regolamenti non più applicabili” di cui alla deliberazione consiliare n. 365 del 12 gennaio 2010, le lettere da A) a C) e da E) a L) della sezione rubricata “ORGANIZZAZIONE REGIONALE, PERSONALE, ORGANI REGIONALI” sono sopprese.
2. All’allegato A della legge regionale “Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi e regolamenti non più applicabili” di cui alla deliberazione consiliare n. 365 del 12 gennaio 2010 l’intera sezione rubricata “BILANCIO E TRIBUTI” è soppressa.
3. All’articolo 27 della legge regionale “Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici” approvata con deliberazione consiliare n. 364 del 12 gennaio 2010, prima del comma 1 sono inseriti i seguenti:  
“001. Al fine di promuovere il miglioramento della qualità del lavoro e della qualità delle imprese, le amministrazioni aggiudicatrici, nella scelta dell’offerta migliore, utilizzano, di preferenza, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  
01. La Regione, nel rispetto delle competenze e delle responsabilità delle amministrazioni aggiudicatrici, promuove iniziative finalizzate a supportare l’attività di affidamento, anche tramite la predisposizione di capitolati, bandi e lettere di invito-tipo”.

I consiglieri regionali

